

## MODIFICHE AL CODICE ANTIMAFIA DELEGA AL GOVERNO PER LA TUTELA DEL LAVORO NELLE AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE

*La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva le modifiche al codice delle leggi antimafia. La legge ha avuto un iter molto complesso: nata da una proposta di iniziativa popolare di Cgil, Libera, ACLI, ARCI, Avviso pubblico, Centro Studi Pio La Torre, Lega COOP, SOS Impresa, è stato poi affiancato da una proposta di legge che trae origine dal lavoro della commissione parlamentare Antimafia e da un disegno di legge del Governo del 2014: in questo modo il raggio d'azione del provvedimento è stato ampliato, tenendo conto anche dell'esito di una approfondita [Relazione per la revisione organica del codice delle leggi antimafia](#) (DOC. XXIII, n. 5) discussa in Aula.*

*Il testo unificato, approvato dalla Camera dei deputati a novembre del 2015, è stato oggetto di ulteriori modifiche durante l'esame al Senato della Repubblica.*

*Il provvedimento, in particolare, amplia i destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali agli indiziati del reato di assistenza agli associati e di associazione a delinquere finalizzata a numerosi reati contro la pubblica amministrazione e di terrorismo; assicura la trattazione prioritaria del procedimento di prevenzione patrimoniale; stabilisce il passaggio della competenza per l'adozione delle misure di prevenzione dal tribunale del capoluogo della provincia al tribunale del distretto; istituisce, in sede distrettuale, sezioni o collegi giudicanti specializzati per le misure di prevenzione; introduce limiti di eccepibilità dell'incompetenza territoriale e della competenza dell'organo proponente la misura; modifica la disciplina delle misure di prevenzione e revisione, quella dell'amministrazione giudiziaria; introduce una dettagliata normativa per il controllo giudiziario dell'azienda per assicurare la trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari; dispone in tema di sgombero e liberazione di immobili sequestrati e varie forme di sostegno volte a consentire la ripresa delle aziende sequestrate, la loro continuità produttiva e le misure a tutela dei lavoratori; revisiona la disciplina sulla tutela dei terzi di buona fede e riorganizza e potenzia l'Agenzia nazionale per i beni confiscati, con competenza nell'amministrazione e destinazione dei beni solo dalla confisca di secondo grado; estende, infine, la c.d. confisca allargata e la sua assimilazione alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia.*

*Come sottolineato dal relatore, Davide Mattiello (PD), «la democrazia vive soltanto attraverso un costante, paziente e tenace lavoro di bonifica delle sue infrastrutture portanti: la politica e l'economia. Con questa riforma si rendono più forti gli strumenti con i quali bonificare queste infrastrutture portanti e far vivere più a lungo e meglio la Repubblica italiana».*

*Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del T.U. "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate" (AC 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B) – relatore per la maggioranza Davide Mattiello (PD) – e ai relativi [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.*

## **CORROTTI, TERRORISTI E STALKER COME MAFIOSI**

La legge allarga il perimetro dei destinatari cui possono essere applicate le misure di prevenzione personali (e, dunque, patrimoniali); si tratta degli indiziati di: favorire la latitanza prestando assistenza agli associati a delinquere; di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; di delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo (incluso i c.d. *foreign fighters*); di atti esecutivi finalizzati a sovvertire l'ordinamento dello Stato e di atti esecutivi diretti alla ricostituzione del disciolto partito fascista; di delitto di atti persecutori (c.d. *stalking*).

Le misure di prevenzione sono altresì applicabili a chi è indiziato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di gravi reati contro la pubblica amministrazione: peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione propria e impropria, corruzione in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità.

La legge prevede inoltre un'aggravante di pena (aumento da un terzo alla metà) per un catalogo di delitti commessi da chi è sottoposto in via definitiva a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e fino ai tre anni successivi all'esecuzione della misura.

## **PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE PIÙ GARANTITI E CON TEMPI CERTI**

Il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione è reso più trasparente, garantito e veloce (trattazione prioritaria con rafforzamento delle sezioni competenti, copertura immediata delle vacanze, relazioni periodiche sull'operatività delle sezioni, immediata decisione sulle questioni di competenza, termini stringenti per il deposito del decreto del tribunale). Si introduce la distrettualizzazione delle misure di prevenzione prevedendo sezioni o collegi distrettuali specializzati, mentre il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è inserito tra i soggetti titolari del potere di proposta delle misure di prevenzione. È peraltro meglio definito il coordinamento tra le figure dei proponenti. Si stabilisce che, ai fini delle indagini patrimoniali, tutti i titolari del potere di proposta di prevenzione avranno accesso al SID, il sistema di interscambio flussi dell'Agenzia delle entrate.

## **SEQUESTRO PIÙ EFFICACE**

Il tribunale può ora ordinare con decreto il sequestro dei beni di cui la persona "nei cui confronti è stata presentata la proposta" risulta poter disporre. Confermando la prassi

giudiziaria, si anticipano gli effetti del sequestro al momento della presentazione della proposta, e non dell'inizio del procedimento, come stabiliva la precedente disciplina.

Il sequestro di partecipazioni sociali "totalitarie" si estende a tutti i beni aziendali. A provvedere materialmente al sequestro sarà ora la polizia giudiziaria (non più l'ufficiale giudiziario). Se il bene immobile è occupato dalle persone colpite dal sequestro, il giudice delegato provvede allo sgombero, con l'ausilio della forza pubblica.

## **CONFISCA RAFFORZATA**

È stabilito espressamente che non si può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli è frutto di evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può nel caso applicare l'amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario.

È ampliato l'ambito di applicazione del sequestro e della confisca per equivalente: l'adozione della misura prescinde dalle finalità di dispersione e occultamento dei beni.

La confisca allargata diventa obbligatoria anche per alcuni ecoreati e per l'autoriciclaggio e trova applicazione anche in caso di amnistia, prescrizione o morte di chi l'ha subita.

In caso di revoca della confisca, la restituzione del bene avviene per equivalente se nel frattempo esso è stato destinato a finalità di interesse pubblico.

## **CONTROLLO DELLE IMPRESE INFILTRATE**

È introdotto il nuovo istituto del controllo giudiziario delle aziende quando sussiste il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose che ne condizionino l'attività. Il controllo giudiziario consiste in una sorta di "vigilanza prescrittiva" e può essere previsto per un periodo che va da un anno a tre anni; può essere chiesto volontariamente anche dalle imprese che abbiano impugnato l'informazione antimafia interdittiva di cui sono oggetto. Una volta disposto, gli effetti dell'interdittiva restano sospesi.

## **ESTENSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA**

L'amministrazione giudiziaria di beni e aziende sarà possibile anche in presenza di sufficienti indizi da cui risulta che il libero esercizio di attività economiche agevola l'attività dei soggetti colpiti da una misura di prevenzione patrimoniale o che hanno comunque in corso un procedimento penale per specifici delitti di mafia o gravi reati contro la P.A. La durata è estesa a un anno, con possibile proroga per un periodo comunque massimo di due anni. Alla scadenza, può essere revocata e trasformata in controllo giudiziario. L'amministratore giudiziario esercita tutti i poteri che spettano ai titolari.

## **STRETTA SUGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI**

Gli amministratori giudiziari dovranno essere scelti tra gli iscritti all'apposito Albo secondo regole di trasparenza che assicurino la rotazione degli incarichi.

Al Ministro della giustizia spetterà individuare i criteri di nomina che, dovranno – tra l'altro – tenere conto del numero degli incarichi in corso (comunque non superiori a 3).

Gli amministratori di aziende sequestrate devono essere scelti tra gli iscritti all'Albo come esperti di gestione aziendale. Se la gestione dei beni sequestrati è particolarmente complessa, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari, indicati anche tra i dipendenti dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati e, nel caso di aziende di straordinario interesse socio economico, tra i soggetti qualificati indicati dalla Società Invitalia S.p.a. (controllata del Mise). In entrambi gli ultimi due casi l'incarico sarà gratuito, trattandosi di dipendenti pubblici.

## **STOP AGLI INCARICHI AI PARENTI**

Non potranno più assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, coadiutore o diretto collaboratore il coniuge, i parenti e gli affini, i conviventi o i commensali abituali, i creditori e i debitori del magistrato che conferisce l'incarico; le persone legate da collaborazione professionale stabile con il coniuge o i figli del magistrato; i prossimi congiunti, i conviventi, i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che assiste il magistrato.

Il Governo è inoltre delegato a disciplinare un regime sistematico di incompatibilità da estendere ai curatori fallimentari vietando di nominare chi abbia rapporti di parentela, affinità, convivenza e comunque assidua frequentazione con uno qualunque dei magistrati dell'ufficio giudiziario che conferisce l'incarico.

## **TEMPI STRETTI PER IL RILANCIO DELLE AZIENDE SEQUESTRATE**

Entro 3 mesi dalla sua nomina, l'amministratore giudiziario dovrà presentare una relazione che evidenzia le concrete possibilità di prosecuzione dell'attività allegando un piano e censendo creditori e lavoratori impiegati. In mancanza di prospettive, l'impresa sarà liquidata o cesserà l'attività secondo modalità semplificate.

## **SOSTEGNO ALLE AZIENDE SEQUESTRATE**

L'accesso alle risorse del Fondo di garanzia e del Fondo per la crescita sostenibile istituito con la legge di stabilità 2016 deve essere richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del Giudice delegato o dell'agenzia.

Il Fondo di Garanzia è stato finanziato, in particolare, con 3 milioni di euro annui; quello per la crescita sostenibile, con 7 milioni di euro annui.

Al fine di favorire la continuità produttiva saranno anche istituiti tavoli provinciali permanenti presso la prefettura con i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni datoriali e dei lavoratori ed è previsto il supporto tecnico a titolo gratuito di imprenditori del settore che matureranno, dopo un anno di collaborazione, un diritto di prelazione in caso di vendita o affitto dell'azienda.

## **TERZI PIÙ TUTELATI**

Sono garantiti i diritti dei terzi in buona fede che risultano da atti anteriori al sequestro. L'amministratore giudiziario può essere autorizzato a pagare subito i "creditori strategici", a beneficio della continuità aziendale. La tutela dei terzi creditori è peraltro disciplinata in modo più funzionale per ciò che riguarda le domande di ammissione al credito, i tempi di accertamento, l'eventuale vendita dei beni confiscati definitivamente per il pagamento dei creditori ammessi. Nell'elenco dei creditori in vista dell'udienza di verifica va inserito anche

chi vanta un diritto di godimento o garanzia. Chi ha un diritto di garanzia sul bene in sequestro può intervenire nel procedimento di prevenzione patrimoniale.

## **DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA**

Si precisa meglio l'obbligo di acquisire la documentazione e l'informativa antimafia da parte dei concessionari di lavori o di servizi pubblici prima di stipulare, autorizzare o approvare contratti o subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici.

Si prevede l'obbligo di acquisire la documentazione antimafia per le concessioni di terreni agricoli e zootecnici demaniali di qualunque valore che ricadano nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune nonché su tutti i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei.

Si specifica che la documentazione antimafia per le società di capitali anche consortili deve riferirsi, in ogni caso, a ciascuno dei consorziati.

## **SEGNALAZIONE BANCHE COLLUSE**

Si rende più rigorosa la disciplina dei presupposti che consentono alla banca titolare di ipoteca sul bene confiscato di ottenere parte di quanto prestato. Se in corso di verifica, alla banca che vanta un credito, non è riconosciuta la buona fede, il decreto che rigetta la domanda di ammissione al credito deve essere comunicato alla Banca d'Italia.

## **RETYLING AGENZIA BENI CONFISCATI**

L'Agenzia nazionale viene ridisegnata. La sede principale è trasferita a Roma, con sedi secondarie a Reggio Calabria, Palermo, Catania, Napoli, Bologna e Milano.

Il direttore, scelto tra specifiche figure professionali, presiederà il Comitato consultivo di indirizzo, un nuovo organo interno che esprime pareri e presenta proposte.

I componenti del Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori sono designati con decreto del Ministro dell'interno, che continua a esercitare i poteri di vigilanza e controllo.

L'Agenzia ha competenza, dopo la conferma della confisca in sede di appello, tanto sui sequestri preventivi che su quelli penali. Al riguardo, nel ridefinirne i compiti, viene potenziata l'attività di acquisizione dei dati e valorizzato il ruolo in fase di sequestro con l'obiettivo di consentire un'assegnazione provvisoria dei beni e delle aziende e la funzione di assistenza all'autorità giudiziaria nella gestione del bene fino alla confisca definitiva. L'Agenzia può destinare beni e aziende direttamente a enti territoriali e associazioni.

Si aumenta a 200 unità complessive (dalle attuali 30) l'organico dell'Agenzia, che può essere coperto anche grazie al ricorso a procedure di mobilità. Il direttore può, infine, ricorrere a contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione.

## **TUTELA DEL LAVORO NELLE IMPRESE SEQUESTRATE E CONFISCATE**

Il provvedimento delega il Governo a realizzare misure finalizzate all'emersione del lavoro irregolare, al contrasto del caporalato, alla salvaguardia salariale e agli altri ammortizzatori sociali.

Sono stanziati, per il sostegno al lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, 7 milioni di euro ogni anno per il biennio 2018- 2019 e 6 milioni di euro per il 2020.